

COMUNE DI CASPOGGIO
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO
DEL REFERENDUM
CONSULTIVO
COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 03.11.2003-10-21

TITOLO I – PRINCIPI E DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi previsti dall'art. 19 dello Statuto nonché i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 2 – Materie del Referendum

1. Le materie che possono essere oggetto del referendum sono quelle di esclusiva competenza comunale, con le esclusioni di quelle previste dall'art. 19 comma 1 dello Statuto.

Art. 3 – Formulazione del quesito

1. Oggetto del quesito referendario deve essere la proposta di adottare, modificare o revocare una specifica decisione amministrativa al fine di mutare la situazione vigente.
2. Il quesito inerente il referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, tale da non ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto.
3. La formulazione del quesito deve altresì essere articolata in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.

Art. 4 – Diritto di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare al referendum consultivo tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Caspoggio.
2. Il periodo di iscrizione si intende maturato:
 - per i competenti del Comitato Promotori di cui al successivo art. 7, alla data di sottoscrizione della proposta di referendum
 - per i sottoscrittori alla data di sottoscrizione della richiesta di referendum
 - per i votanti, alla data di svolgimento del referendum

TITOLO II – REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 – Modalità di promozione

1. Il Consiglio Comunale può indire un referendum, copia della deliberazione conseguente deve essere trasmessa alla Commissione per il Referendum per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione di referendum nel periodo intercorrente tra il 1° marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento e la data dello scioglimento stesso.

Art. 6 – Possibilità di revoca

1. Il referendum di cui all'art. 19 dello Statuto non si svolge qualora il Consiglio Comunale ne deliberi la revoca a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO III – REFERENDUM D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7 – Presentazione della proposta

1. I cittadini che intendono presentare proposta di referendum, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si costituiscono, in numero non inferiore a sette, in Comitato promotore, nel cui seno deve essere nominato un presidente, che ne assume la rappresentanza.
2. Il Comitato Promotore, previa sottoscrizione da parte di tutti i componenti, debitamente autenticata, inoltra apposita richiesta al Sindaco contenente il quesito da sottoporre alla consultazione popolare.
3. La proposta deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Caspoggio. Il personale amministrativo del Comune è autorizzato alle autenticazioni di firma, ove sia richiesto dagli interessati.
4. L'ufficio protocollo del Comune provvede tempestivamente a trasmettere l'istanza alla Segreteria della Commissione per il referendum di cui al successivo art. 8, dandone altresì comunicazione al Sindaco.

Art. 8 – Commissione per il referendum

1. E' istituita la Commissione per il referendum, della quale fanno parte tre membri nominati dalla Giunta Comunale, scelti:
 - a) uno fra i Consiglieri dei gruppi di maggioranza
 - b) uno fra i Consiglieri dei gruppi di minoranza
 - c) un cittadino iscritto nelle liste elettoraliLa stessa è nominata dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal suo insediamento, sentiti i Capigruppo Consiliari e la sua durata è pari a quella del Consiglio Comunale. I membri della Commissione per il Referendum non possono far parte del Comitato Promotore.
2. All'atto dell'insediamento la Commissione provvede alla nomina del presidente. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale e la rispondenza delle stesse alle disposizioni normative. Dovranno essere messi a disposizione della Commissione, anche in via temporanea, locali, attrezzature e personale, necessari allo svolgimento delle incombenze, comprese quelle di segreteria, assicurando altresì la collaborazione di tutti gli Uffici interessati. Il Segretario Comunale assume le funzioni di Segretario di Commissione.

Art. 9 – Ammissibilità della proposta di Referendum

1. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta di referendum, ne verifica la conformità alla legislazione vigente ed a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento pronunciandosi sull'ammissibilità o inammissibilità della proposta e redigendo apposito verbale contenente le motivazioni della decisione da trasmettere al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza.
2. Al fine di eliminare eventuali dubbi sulla chiarezza ed univocità del quesito proposto, la Commissione può richiedere, anche tramite convocazione diretta, al Presidente del Comitato Promotore che esso venga riformulato entro il termine di giorni dieci. In tal caso

il termine di 30 giorni di cui al 1° comma decorrerà dalla data di presentazione della nuova formulazione.

3. Il Sindaco, sulle risultanze del suddetto verbale, notifica entro i successivi quindici giorni al Presidente del Comitato Promotore l'ammissibilità della proposta di referendum, affiggendo copia del provvedimento all'albo protorio comunale.

Art. 10 - Raccolta delle firme

1. Dal giorno successivo alla notifica dell'ammissibilità della proposta di referendum il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme degli aventi diritto, di cui al precedente art. 4, che dovrà concludersi entro 180 giorni, termine entro il quale devono essere presentate ai sensi del seguente art. 11, comma 1.
2. Le firme autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in numero non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data prevista per lo svolgimento delle consultazioni, come previsto dall'art. 19 dello Statuto, devono essere apposte su moduli stampati a cura del comitato Promotore e conformi al modello predisposto dal Comune.
3. Su ciascun foglio deve essere riportato il testo della proposta che si intende sottoporre a referendum.

Art. 11 - Presentazione delle sottoscrizioni. Periodo di svolgimento del referendum

Le sottoscrizioni devono essere presentate dalla Commissione per il referendum, tramite l'Ufficio di protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta. La Commissione, entro i successivi 30 giorni, ne verifica la regolarità e comunica le sue determinazioni in merito al Comitato Promotore e al Sindaco.

Art. 12 - Rinuncia del Comitato Promotore

1. Un referendum non può essere indetto, o la sua indizione quando già avvenuta può essere revocata, qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale o il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato un provvedimento dichiarato o divenuto eseguibile che accolga la proposta oggetto del quesito referendario.
2. A tal fine l'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma precedente può richiedere che la Commissione per il referendum, impregiudicati, ove non assolto, gli adempimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento, valuti se il provvedimento adottato faccia venir meno, accogliendo la proposta, le ragioni del quesito referendario, e si esprime in merito proponendo motivatamente al Sindaco di indire o non indire il referendum, ovvero, qualora esso sia già stato indetto, di confermare o revocare l'iniziativa stessa.
3. Se il provvedimento di cui sopra è adottato dal Consiglio Comunale, la richiesta di pronunciamento della Commissione, previa conseguita esecutività del provvedimento, deve essere approvata contestualmente al provvedimento stesso con separata votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Il Sindaco, ricevuta la proposta della Commissione per il referendum provvede, entro quindici giorni ad accoglierla o respingerla, con provvedimento motivato di indizione, non indizione, conferma o revoca e lo comunica al Comitato promotore.

TITOLO IV – INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 13 – Adempimenti della giunta Comunale

1. La Giunta Comunale adotta apposita deliberazione concernente la disciplina della propaganda elettorale e della vigilanza sullo svolgimento della stessa relativamente alle consultazioni referendarie.

Art. 14 – Indizione del referendum

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 11, ovvero dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 5, indice il referendum, collocando la consultazione entro i successivi due mesi e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione, nei quali saranno indicati:
 - il quesito oggetto del referendum
 - i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto
 - le procedure relative alla propaganda elettorale
2. La consultazione referendaria non potrà avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto (art. 6, comma 4, legge 142/90). Nel caso di più referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni devono avvenire in un'unica data.
3. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, in caso di scioglimento anticipato, il referendum già indetto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto decade di diritto

Art. 15 – Lista degli aventi diritto al voto

1. Nei trenta giorni successivi sull'indizione, l'Ufficio Elettorale del Comune predispone gli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali, con riferimento alla data della consultazione referendaria, degli iscritti da almeno sei mesi nel Registro della Anagrafe cittadina, i quali non si trovino nelle condizioni di escludere dall'elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.
2. La sussistenza o meno di tali condizioni sarà verificata a cura dell'Ufficio elettorale del comune, in base alle risultanze del Consiglio giudiziale presso la Procura della Repubblica di Sondrio.
3. I predetti elenchi, vidimati dalla Commissione per il referendum costituiscono la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.
4. Gli iscritti in tale lista sono assegnati all'Ufficio elettorale ad apposite sezioni, secondo le risultanze della predetta lista.

Art. 16 – Avvisi di convocazione.

1. Il Sindaco entro il 10° giorno precedente alla data prevista per la consultazione referendaria, in base alle determinazioni della Giunta Comunale contenute nella deliberazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, comunica ai singoli aventi diritto al voto, la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario di votazione, mediante la consegna, anche a mezzo postale, di apposito avviso di convocazione.
2. Fino alla data della consultazione gli aventi diritto potranno ritirare copia dell'avviso presso gli uffici preposti.

Art. 17 – Composizione del Seggio. Operazioni di voto.

1. Il seggio è costituito da un Presidente e tre scrutatori di cui uno a scelta del presidente funge da Segretario. Il Presidente viene estratto a sorte dalla Commissione Elettorale Comunale dall'elenco dei presidenti di seggio. La sezione si insedia alle ore 7 del giorno stabilito per la consultazione e per l'avvio delle operazioni preliminari.
2. A cura dell'ufficio elettorale comunale, sentita la Commissione per il referendum, saranno predisposte e distribuite in tempo utile ai presidenti di sezione apposite istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti richiesti dal procedimento elettorale. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8 alle ore 20.
3. I votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione che sarà timbrato come prova dell'avvenuto voto.
4. Al momento della votazione gli elettori riceveranno le schede per l'espressione del voto. E' facoltà della Giunta disporre l'inserzione di più quesiti in un'unica scheda.
5. I componenti del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè compresi nella lista degli aventi diritto.

Art. 18 – Operazioni di scrutinio.

1. Lo scrutamento avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi e proseguirà fino ad esaurimento. Delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio il presidente redige apposito verbale in duplice copia, secondo il modello predisposto dal competente ufficio elettorale del Comune.
2. A scrutinio ultimato, il presidente di seggio provvede a formare e ad inviare al competente Ufficio Elettorale comunale i plichi contenenti:
 - le schede bianche, nulle o riportanti voti nulli
 - le schede valide
 - una copia del verbale

La seconda copia del verbale è inviata alla Commissione per il Referendum.

Art. 19 – Partecipazione alle operazioni della sezione elettorale

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli elettori della sezione:
 - i componenti del Comitato Promotore
 - i consiglieri comunali
 - i rappresentanti del Comitato Promotore e dei Gruppi Consiliari designati rispettivamente dal presidente del Comitato Promotore e dai capigruppo, con le facoltà previste dalla legge.

Art. 20 – Esito del Referendum

1. La Commissione per il Referendum entro 48 ore dal ricevimento dei verbali delle operazioni di voto trasmessi dalla Sezione procede:
 - alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto
 - all'accertamento della somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari, nonché del conteggio delle schede bianche o nulle

2. Delle operazioni di cui al comma precedente viene redatto apposito verbale riportante altresì l'esito del referendum. Il verbale viene quindi trasmesso al Sindaco per gli adempimenti di cui all'art. 19 dello Statuto.

Art. 21 - Contestazioni.

1. Le contestazioni relative alle operazioni di voto ed all'esito del referendum sono sottoposte all'esame della commissione per il referendum.
2. I risultati sono trasmessi al Sindaco.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Adempimenti preliminari

Entro sessanta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento, la Giunta Comunale nomina in prima attuazione la Commissione per il referendum, con le modalità previste dal precedente art. 8.

Art. 23 - Individuazione dei seggi.

In occasione di ogni referendum, l'Ufficio Elettorale Comunale individua, di volta in volta, i locali in cui collocare il seggio elettorale.
